

COMUNE VALBRENTA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Indice:

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'albo

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'albo

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Art. 5 – Revisione dell'albo

Art. 6 – Cancellazione dall'albo

Art. 7 – Pubblicità

Art. 8 – Diritti delle associazioni

Art. 9 – Osservatorio delle associazioni

Art. 10 – Entrata in vigore e disposizioni finali.

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Valbrenta riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione dell'ambiente e salvaguardia del suo patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune promuove e favorisce l'attività delle libere forme associative dei cittadini nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alla stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale.

Art. 2

Istituzione dell'albo

1. In attuazione all'art. 38 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) culturali, ricreative e del tempo libero;
 - b) sportive e del tempo libero;
 - c) socio-assistenziale e sanitaria;
 - d) giovanili;
 - e) promozione del territorio e tutela dell'ambiente;
 - f) combattentistiche e d'arma.
3. Ogni associazione può iscriversi in una soltanto delle sezioni di cui al comma precedente e, nel caso di associazioni operanti in più settori, l'assegnazione è determinata dall'ufficio competente in base all'attività prevalente indicata dall'Associazione stessa.
4. La Segreteria Generale cura la tenuta e l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Posso richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nel territorio comunale.
2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) assenza dello scopo di lucro;
 - b) elettività e gratuità delle cariche;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione può essere presentata in Comune in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio Segreteria. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale, dichiarato conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000. In caso di variazione dei dati la comunicazione conseguente dovrà essere presentata entro 30 giorni;
 - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con l'indicazione delle composizione associativa e dell'attività svolta almeno nell'ultimo anno sul territorio comunale.
2. Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono, attraverso una loro sezione, attività nel Comune, già iscritte al Registro Regionale, sono iscritte di diritto, previa domanda corredata dalla relativa documentazione.

Art. 5 **Revisione dell'Albo**

1. In occasione di ogni domanda di contributo/patrocinio, le Associazioni devono dichiarare il permanere dei requisiti presenti all'atto dell'iscrizione all'Albo e/o le modifiche nel frattempo intervenute.

Art.6 **Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata di uno dei requisiti necessari;
 - c) mancato rispetto di clausole od obblighi derivanti dall'ottenimento di contributi economici da parte del Comune;
 - d) quando l'Associazione adotti iniziative che vanno a ledere l'immagine del Comune;
 - e) in caso di scioglimento dell'Associazione, che andrà comunicato entro 30 giorni.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7 **Pubblicità del registro**

1. Il Comune di Valbrenta cura la pubblicazione dell'elenco della associazioni iscritte all'Albo in via telematica.
2. Il Comune di Valbrenta cura altresì la pubblicazione e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi in via telematica.
3. L'Albo comunale può essere consultato presso l'Ufficio Segreteria e tramite il sito internet del Comune di Valbrenta (www.comune.valbrenta.vi.it).

Art. 8 **Diritti delle Associazioni**

1. Alle associazioni iscritte all'Albo potranno essere concessi contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo le modalità e forme previste nel relativo regolamento.

2. Altresì con le stesse potranno essere stipulate convenzioni anche al fine di promuovere la realizzazione di progetti e programmi di interesse locale.
3. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e di garantire i diritti di accesso alle informazioni in loro possesso.

Art. 9

Osservatorio delle associazioni

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni alle scelte dell'amministrazione comunale, è istituito l'Osservatorio delle associazioni, di seguito denominato "osservatorio". I componenti dell'osservatorio sono individuati dal Sindaco e durano in carica per un periodo pari alla durata del suo mandato.
2. L'osservatorio è composto da:
 - a) il presidente (assessore di riferimento o consigliere delegato);
 - b) un referente per ciascuna delle seguenti aree dell'amministrazione comunale:
 - area cultura, musei, sport e servizi scolastici;
 - area servizi sociali, decentramento;
 - area ambiente, mobilità, protezione civile;
 - c) i portavoce di ogni area tematica scelti tra quelli designati dalle singole associazioni.
3. Il presidente convoca l'osservatorio:
 - in seduta ordinaria: almeno due volte all'anno;
 - in seduta straordinaria: su propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti.
4. L'osservatorio ha il compito di:
 - realizzare attività di monitoraggio, elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate dall'osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
 - coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte all'albo e l'amministrazione comunale;
 - collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione.